



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (Provincia di Campobasso)

(Codice fiscale: 82004330708 – Partita IVA: 00213100704 – telefax: 0875/968790 – cap.:86036)

Prot.n. _____

Montenero di Bisaccia, li 09 novembre 2018

ORDINANZA SINDACALE N. 35

ANAGRAFE CANINA E RANDAGISMO

IL SINDACO

RITENUTO di dover:

- intervenire al fine di contenere la presenza e la proliferazione dei cani vaganti sul territorio e garantirne una progressiva diminuzione;
- implementare i controlli sull'adempimento all'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina estendendoli in particolar modo alle aree rurali del territorio comunale;

ATTESO che si ritiene necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

CONSIDERATO opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattiene da idoneo guinzaglio;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 04 marzo 2005 "Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina";

VISTO il successivo Regolamento regionale del 15 settembre 2008 "Regolamento per la gestione dell'anagrafe canina" in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005 n. 7;

VISTE le procedure regionali per le forze di polizia per il controllo del randagismo;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 54 e 7-bis "Sanzioni amministrative";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 544-bis e 544-ter della legge 20 luglio 2004, n. 189 "Uccisione e maltrattamento di animali";

VISTO il comma 3 dell'art. 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189 che modifica l'art. 727 del codice penale "Abbandono di animali";

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli articoli 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

CONSIDERATO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e ne risponde, sia civilmente che penalmente, per i danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e questo vale anche per l'animale tenuto in detenzione anche se non di proprietà;

ORDINA

Ai proprietari e detentori dei cani

ART. 1 – Anagrafe canina

- 1) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani, devono provvedere alla loro identificazione con microchip ed alla loro iscrizione all'anagrafica canina.
- 2) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani devono denunciare al Sindaco del Comune di residenza la nascita dei cuccioli entro i primi 15 giorni di vita degli stessi, nonché, entro il secondo mese di vita, devono provvedere a sottoporli a microcippatura presso il Servizio Veterinario competente per territorio dell'ASReM, ovvero veterinari liberi professionisti.
- 3) I proprietari o i detentori devono segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio dell'ASReM:
 - a. il cambio di residenza o domicilio, l'acquisizione del possesso o la cessione ad altro proprietario o la morte del cane entro quindici giorni;
 - b. i casi di smarrimento o di ritrovamento di un cane entro tre giorni

ART. 2 – Controllo della fertilità e del benessere della prole

Chiunque detiene a qualsiasi titolo, ovvero possiede un cane e/o accetta di occuparsene è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della relativa prole. I cuccioli, la cui nascita deve essere debitamente segnalata, vanno identificati con microchip, entro i tempi previsti, a cura del proprietario della fattrice e per essere ceduti, a qualsiasi titolo ad altri proprietari, devono avere un'età non inferiore ai due mesi di vita. Per evitare gravidanze indesiderate si dovrà ricorrere a metodi contraccettivi o alla sterilizzazione chirurgica.

ART. 3 – Custodia dei cani

I proprietari o i detentori devono assicurare la custodia dei loro cani in condizioni di benessere, devono adottare misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini. In particolare:

- a) i cani detenuti presso abitazioni, fabbricati o giardini, oppure presso gli edifici rurali, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo di detenzione siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- b) i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, devono essere custoditi in luoghi recintati. In casi particolari, ove sia necessaria la catena, questa deve avere una lunghezza di almeno cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5,00 metri;
- c) i cani da pastore adibiti alla custodia di greggi possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto quando accompagnano il gregge nel territorio rurale del Comune. Tali cani vanno debitamente microchippati e allorché non accompagnano il gregge non devono essere lasciati liberi di vagare. Devono essere custoditi in luoghi recintati o temporaneamente legati ad idonea catena di lunghezza di almeno cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5,00 metri;
- d) per i cani da caccia o da tartufi valgono le misure di custodia di cui al punto precedente;
- e) gli animali, anche per il tempo in cui sono tenuti a catena, devono comunque sempre poter raggiungere un idoneo riparo ed i contenitori dell'acqua e del cibo. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze;
- f) le strutture che ospitano gruppi di cani in numero pari o superiore a 5 fattrici o 10 soggetti adulto a 30 cuccioli, devono possedere i requisiti previsti per i canili, pena la sospensione dell'attività della struttura fino all'adeguamento della stessa (art. 5, comma 7, R.R. n. 1/2006).

ART. 4 – Condizioni di benessere

È fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di garantire a tutti gli animali, la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze nel rispetto della specie e della razza cui appartengono.

ART. 5 – Condotta dei cani

È fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di tenere sempre i cani a guinzaglio negli spazi pubblici ad una misura non superiore a mt. 1,50 e di portare con sé una museruola, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

È fatto obbligo ai proprietari e detentori di non condurre i cani, anche se muniti di apposito guinzaglio, nelle aree interdette ed opportunamente segnalate con appositi cartelli.

ART. 6 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

È fatto obbligo a tutti i proprietari ed ai conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico:

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici.

VIETA A CHIUNQUE

- Di maltrattare o abbandonare un animale da compagnia di cui si abbia la proprietà o la detenzione.
- Di maltrattare animali randagi e/o vaganti.
- Di catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione delle catture effettuate dalle Autorità competenti. I cani randagi e/o vaganti devono essere segnalati alla Polizia Municipale che potrà attivare la procedura per l'inoltro nel canile convenzionato con il Comune, dove i cani randagi sono accolti e curati per essere poi disponibili per l'affido alle persone che ne facciano richiesta.
- Di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastica, metalli e materiale esplosivo.

SANZIONI

- 1) Per il mancato inserimento del microchip di identificazione e mancata iscrizione del cane nell'anagrafe canina, entro i termini previsti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, L.R. n. 7/2005 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 240,00. Alla stessa sanzione soggiace chiunque omette di identificare i nati entro i primi due mesi di vita.
- 2) Per la mancata segnalazione al servizio Veterinario competente per territorio dell'ASReM, entro i termini previsti, dello smarrimento o sottrazione, della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza o domicilio e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 3, L.R. n. 7/2005 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 3) Per la cessione a titolo gratuito, di un cane non identificato e non registrato in banca dati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 4, R.R. 15 settembre 2008, n. 3, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.
- 4) Per l'acquisto o la ricezione, anche a titolo gratuito, di un cane non identificato e non registrato in banca dati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, R.R. 15 settembre 2008, n. 3, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 240,00.
- 5) Per la mancata custodia secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi a), b), c), e d) della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7/bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Il comportamento di omessa custodia è punito anche dall'articolo 672 c.p., depenalizzato ai sensi della legge n. 689/1981.
- 6) Per l'abbandono dei cani, gatti o di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito nella propria abitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 4, L.R. n. 7/2005 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 750,00. Tale comportamento è punito anche dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 che al comma 3 dell'articolo 1 modifica l'articolo 727 del codice penale prevedendo per chi abbandona animali domestici, l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 1.000,00 ad € 10.000,00.

- 7) Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze è punito dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 che al comma 3, dell'articolo 1 modifica l'articolo 727 del codice penale prevedendo l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 1.000,00 ad € 10.000,00.
- 8) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito, ai sensi dell'articolo 544/ter della legge 189/2004, con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da € 5.000,00 a € 30.000,00. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
- 9) Per il conduttore trovato sprovvisto di tutta l'attrezzatura per la pulizia e l'asportazione degli escrementi dell'animale, nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7/bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo € 500,00.
- 10) Per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7/bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
- 11) Per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizza il guinzaglio ad una misura maggiore di mt 1,50 per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7/bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo € 500,00.
- 12) Chiunque utilizza in modo improprio, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastica, metalli e materiale esplosivo è punito ai sensi degli articoli 440, 544/bis, 544/ter, 638, 650 e 674 del codice penale

IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA CORRISPONDENTE SARA' RADDOPPIATA.

La presente ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica, tutela dell'ambiente e tutela degli animali, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio comunale.

DISPONE

Gli organi di Polizia Municipale sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza, con l'intervento, se del caso della Forza pubblica.

Gli organi di Polizia Municipale, in applicazione delle "Procedure regionali per il randagismo", sono tenuti altresì, ad effettuare controlli programmati sul territorio comunale ed in particolare nelle aree rurali, per sanzionare i detentori che non abbiano ottemperato all'obbligo di identificare ed iscrivere i propri animali in anagrafe, o che non abbiano ottemperato agli obblighi di custodirli adeguatamente. Non sono sanzionabili coloro che, prima del controllo, abbiano segnalato per iscritto la detenzione di cani randagi o vaganti corrispondenti a quelli oggetto dell'accertamento in corso, tramite il modulo previsto dalle citate procedure (modulo per la segnalazione di cane vagante o randagio, oppure modulo modificato per la segnalazione e la contestuale adozione) e che siano in attesa dell'applicazione dei conseguenti provvedimenti.

Contro la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. È ammesso, inoltre, ricorso gerarchico davanti al Prefetto, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.



IL SINDACO
avv. Nicola TRAVAGLINI